LEGA PRO

COMUNICATO N. 51/DIV – 27 OTTOBRE 2026

51/150

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 23, 24, 25 E 26 OTTOBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 ottobre 2026

11^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	CARPI	1-2
ARZIGNANO VALCHIAMPO	NOVARA	2-0
DESENZANO	GIANA ERMINIO	1-2
LECCO	FOLGORE CARATESE	2-2
PERGOLETTESE	LUMEZZANE	2-1
PRO VERCELLI	OSPITALETTO FRANCIACORTA	2-1
RENATE	ALBINOLEFFE	0-0
TRENTO	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
TREVISO	DOLOMITI BELLUNESI	2-1
UNION BRESCIA	CITTADELLA	2-1

GIRONE B

FORLÌ	PIANESE	0-0
GROSSETO	REGGIANA	2-0
OSTIAMARE	VADO	1-2
PERUGIA	PESCARA	1-2
PINETO	GUBBIO	1-0
SAMBENEDETTESE	LIVORNO	2-1
SPEZIA	LATINA	1-1
TORRES	GUIDONIA MONTECELIO	2-0

GIRONE C

ALTAMURA	POTENZA	2-2
CASERTANA	BARI	1-1
CATANIA	GIUGLIANO	6-0
CROTONE	CASARANO	0-1
FOGGIA	CAVESE	1-0
MONOPOLI	AUDACE CERIGNOLA	2-0
PICERNO	SALERNITANA	3-0
SAVOIA	COSENZA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 ottobre 2026 ha adottato le

deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 23, 24, 25 E 26 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALTAMURA, CATANIA, FOGGIA, LECCO, PERUGIA, POTENZA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SPEZIA, TREVISO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA TRENTO – JUVENTUS NEXT GEN DEL 25 OTTOBRE 2026

Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Trento posizionati nel Settore Tribuna Nord, al termine della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile.
In particolare, invita l’Organo requirente ad:
- ascoltare i componenti della squadra arbitrale, per verificare se gli stessi abbiano percepito la frase rivolta al tesserato della Juventus Next Gen;
- individuare l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale.

Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 664 presenti) posizionati nel Settore Tribuna D Locali (Curva Sud), intonato:
1. al 36° e al 38° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, nella prima circostanza, per una volta e, nella seconda, per due volte;
2. al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati

dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (a circa 10 metri dal calcio d'angolo e a 5 metri all'interno del terreno di gioco), prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso sintetico, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 1000 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 15° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver rotto in due punti la rete che divide il predetto Settore dal recinto di gioco.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinandosi all'Assistente Arbitrale n. 1, proferiva espressioni irrispettose per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CONDO' LUIGI (LATINA)
FERRETTI LORENZO (SPEZIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GEMITI GIUSEPPE (REGGIANA)
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto:
A) dopo essersi avvicinato a quest'ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l'operato;
B) avvicinatosi ulteriormente a circa due metri, reiterava la propria condotta gesticolando e sbracciando con fare minaccioso.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, in particolare la sua gestualità e l'irriguardoso avvicinamento al IV Ufficiale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPE GENNARO (LATINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, protestava platealmente sbracciando e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (ALTAMURA)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di un tesserato avversario, in quanto usciva dall'area tecnica minacciandolo con gesti e parole.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

INDIANI PAOLO (GROSSETO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto, usciva dall'area tecnica di circa 5-6 metri e gesticolava urlando in maniera plateale nei confronti di un calciatore della propria squadra.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art.39 C.G.S.

SALVALAGGIO LUCA (LATINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

NUTI FRANCESCO (PESCARA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRECO LEANDRO (CROTONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

STELLONE ROBERTO (CASERTANA)
BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)
BUSCE ANTONIO (PESCARA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FONTO PAOLO (COSENZA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria

irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VICEDOMINI CARLO (GUIDONIA MONTECELIO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

TRINCA DAVIDE (OSTIAMARE)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di tesserati avversari, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica, urlando e proferendo frasi offensive nei loro confronti.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANATRIELLO GENNARO (LUMEZZANE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo essersi tolto il nastro adesivo dal calzettone, lo scagliava in modo provocatorio verso lo stesso, senza colpirlo, proferendo contestualmente frasi irrispettose per contestarne l'operato.
Valutate le modalità complessive della condotta, e in particolare la sua gestualità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

DI SERIO GIUSEPPE (SPEZIA)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una manata sul mento, rendendo necessario l'intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUGARELLO MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

BOFFELLI ANDREA (LUMEZZANE)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

CANNAVARO ADRIAN (NOVARA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MARENCO FILIPPO (LATINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAMOTTI NICCOLO (FOLGORE CARATESE)
DAMIANI MATTIA (GROSSETO)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONTILIANO NICOLO (COSENZA)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
KABASHI ELVIS (PERUGIA)
SABBATANI ANTONIO (PERUGIA)
PUGLIESE SAMUEL (PICERNO)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
PEZZOLA LEONARDO (SAMBENEDETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE SANTIS EROS (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CHIRICO' COSIMO (CASARANO)
CAPORALE ALESSANDRO (CASERTANA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)
ANTONUCCI MIRKO (CITTADELLA)
PAOLUCCI LORENZO (CITTADELLA)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
CRAPISTO FRANCESCO (CROTONE)
DE FRANCESCO ALBERTO (DESENZANO)
NDOJ EMANUELE (FOLGORE CARATESE)
MECONI EDOARDO (GUBBIO)

DERATTI JACOPO	(LUMEZZANE)
OLIVIERI EDOARDO	(MONOPOLI)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
PORTANOVA MANOLO	(REGGIANA)
PIERACCINI SIMONE	(SALERNITANA)
TUNJOV GEORGI	(SAMBENEDETTESE)
TUMBARELLO GIORGIO	(SAVOIA)
BOVE DAVIDE	(TREVISO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
SOTTINI EDOARDO	(ALBINOLEFFE)
MANTOVANI VALERIO	(BARI)
NEGRO STEFANO	(CASARANO)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
ESPOSITO GIANLUCA	(CAVESE)
FRISENNA GIULIO	(CITTADELLA)
REDOLFI ALEX	(CITTADELLA)
PASCALAU RAZVAN-BOGDAN	(COSENZA)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
NUCIFERO TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
NDIAYE MAISSA CODOU	(LUMEZZANE)
GALUPPINI FRANCESCO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
BADJE ISMAILA	(OSTIAMARE)
PARIGINI VITTORIO	(OSTIAMARE)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(PERUGIA)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
PINTUS NICOLA	(PIANESE)
CIAMMAGLICHELLA AARON	(PRO VERCELLI)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
FONTANAROSA RICCARDO	(SPEZIA)
MATEJU ALES	(SPEZIA)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)
MEHIC AMER	(TRENTO)
DE MARIA VINCENT	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCIC MILOS	(ALTAMURA)
GAGLIARDI LORENZO	(ALTAMURA)
BERNARDI EDOARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
COCETTA NICCOLO	(BARI)
VITALE VINCENZO	(CARPI)
CUZZARELLA CRISTIAN	(CASARANO)
LIGUORI MICHAEL	(CATANIA)
ANDREIS DENIS	(DESENZANO)
LEWIS NOAH PHILBERTH	(DOLOMITI BELLUNESI)
TOURE ISYAKHA	(FOGGIA)
FARINELLI NICOLA	(FORLÌ)
SCACCABAROZZI JACOPO	(FORLÌ)

PINATO MARCO	(GUBBIO)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
PICCININI STEFANO	(MONOPOLI)
NICHETTI MARCO EMILIO	(NOVARA)
PIROLI DANILO	(OSTIAMARE)
CORTESI MATTEO	(PERUGIA)
MEROLA DAVIDE	(PESCARA)
MASELLI SERGIO	(PICERNO)
ASMUSSEN ANDERS BOLLING	(PINETO)
D'ORAZIO TOMMASO	(PINETO)
VILLA LUCA	(SALERNITANA)
SGANZERLA RICCARDO	(SPEZIA)
SODERO ANDREA	(TRENTO)
BRIGATI ALBERTO	(TREVISO)
RIZZO ALBERTO	(UNION BRESCIA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(VADO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 27 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani